



CIRCOLARE N° 7/2014 DEL 10 FEBBRAIO 2014

CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI ELEVATORI SU STRADE PUBBLICHE

Decreto Dirigenziale del 14 gennaio 2014 “Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico”

G.U. n. 28 del 4.2.2014

Alcune aziende, per particolari esigenze, hanno la necessità di far transitare i **carrelli elevatori** per brevi tratti sulla **strada pubblica**, ad esempio per le operazioni di carico e scarico mezzi quando non hanno a disposizione un piazzale di pertinenza.

Pur trattandosi di mezzi senza targa, la loro **circolazione per brevi e saltuari spostamenti era permessa dal Decreto Ministeriale del 28/12/1989**, permesso che però è stato abrogato dalla circolare del 10 Giugno 2013 della Direzione Generale della Motorizzazione che ha introdotto appunto il **divieto di circolazione su strade pubbliche o aperte al pubblico** di carrelli elevatori privi di immatricolazione, divieto che, in questi ultimi mesi, ha creato alle aziende interessate diversi problemi.

La situazione ha avuto poi un ulteriore sviluppo: il 23 dicembre 2013 con il **Decreto Legge 145**, è stato modificato il codice della strada con l'indicazione **all'art. 114 comma 2 bis**, della possibilità di **circolazione su strada di un carrello elevatore**, sia a carico che a vuoto, per brevi e saltuari attraversamenti senza la necessità di essere omologato per circolazione stradale, previo il rispetto delle prescrizioni tecniche da prevedere a cura della Motorizzazione.

I tradizionali muletti con le forche di carico secondo il codice stradale, che sono macchine operatrici ovvero veicoli destinati alla movimentazione delle merci che erano autorizzati per percorsi limitati e nel raggio di pertinenza aziendale, anche se non targati. In buona sostanza i carrelli elevatori omologati, specificava il vecchio decreto, possono essere ammessi a circolare anche sulla strada previa licenza rilasciata dalla locale motorizzazione con nulla osta dell'ente proprietario della strada, muniti semplicemente di un dispositivo lampeggiante giallo, luci anabbaglianti e della necessaria copertura assicurativa obbligatoria. Come specificato dalle circolari ministeriali, valide fino a giugno 2013, la normativa non ha ritenuto necessario imporre un equipaggiamento completo per questi mezzi, stante la saltuarietà del loro impiego stradale.

Con l'abrogazione della legge 38/1982 ad opera del D.L. 112/2008 vi è stato un indirizzo più restrittivo sulla operatività dei muletti in esterno, tanto che la Motorizzazione ha disposto con la circolare n. 14906 del 10 giugno 2013 lo stop al rilascio delle autorizzazioni senza immatricolazione.

Su questo tema anche da parte di Confindustria era stata richiesta chiarezza e semplificazione per recuperare il regime più favorevole. Ritenuto necessario che si possa quindi nuovamente autorizzare la circolazione saltuaria stradale dei carrelli elevatori senza che gli stessi debbano essere necessariamente immatricolati a tutti gli effetti, serviva una modifica normativa. .

Ora, a distanza di diversi mesi dal divieto di circolazione, è stato emanato il **Decreto Dirigenziale n. 752 del 14/01/2014** che prescrive le caratteristiche dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione per poter effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico.

Ecco di seguito una sintesi delle condizioni previste e che debbono essere soddisfatte.

Il carrello deve essere munito:

- di una **scheda tecnica** sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico.
- dei **dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione** previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (luce lampeggiante gialla o arancione);
- deve essere dotato di **pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse** (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
- deve essere munito di almeno un **dispositivo retrovisore** collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
- deve essere munito di un **sistema di frenatura**, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
- deve essere munito dello **specifico simbolo** attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
- deve essere munito delle **certificazioni**, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
- deve essere **accompagnato da personale a terra**, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate alcune prescrizioni indicate nel Decreto al quale si rimanda per approfondimenti.

I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

La **domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello** deve essere presentata all'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio che provvederà, previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione che avrà validità massima di un anno (prorogabile). Il facsimile della autorizzazione è allegata al decreto e riportato di seguito.

Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità purché la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31/12/2007.

Il decreto entra in vigore il 19.2.2014

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Ufficio motorizzazione civile di.....

Autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori

Visto l'art. 114 del Nuovo Codice della Strada;

Visto il decreto ministeriale

Vista la richiesta presentata in data da.....

Visto il benessere dell'Ente proprietario della strada

Si autorizza la circolazione del carrello:

Costruttore

Tipo.....; telaio n°

caratteristiche:

Lunghezza (m)

Larghezza (m)

Altezza (m)

Massa a vuoto/a pieno carico (Kg)

Massa rimorchiabile (Kg)

sul percorso appresso indicato:.....

.....

condizioni di uso:

Velocità massima di trasferimento (km/h)

Nella circolazione a vuoto - se il carrello è di tipo elevatore e non è munito di forche retrattili o ribaltabili - predisposizione di barra di protezione delle forche segnalata con strisce bianche e rosse retroriflettenti;

Dispositivo supplementare a luce lampeggiante sempre in funzione;

Eventuali ulteriori prescrizioni

La presente autorizzazione ha validità fino al

....., li

Il direttore dell'Ufficio motorizzazione civile

.....